ALLEGATO 4)	
Disciplinare per affidamento in regime di concessione di un fabbricato nelle disponibilità	
di Terre Regionali Toscane, posto nel Comune di Grosseto, località Marina di Alberese,	
destinato alla vendita di prodotti tipici. [schema]	
TRA	
Ente Terre regionali toscane (C.F 00316400530), istituito con legge regionale 27 dicembre	
2012, n. 80 "Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre	
regionali toscane. Modifiche alla I.r. 39/2000, alla I.r. 77/2004 e alla I.r. 24/2000", con sede	
in Firenze, Via di Novoli 26, rappresentato legalmente dal Direttore Dott. Claudio Del Re in	
virtù dell'art. 8 della l.r. 80/2012, d'ora in avanti indicata come "Ente concedente",	
E	
Nome/cognome	
nato ail	
residente in Prov. ()	
via C.F	
per conto di Prov. ()	
con sede legale in Prov. ()	
via	
C.F P.IVA	
nella persona del legale rappresentante d'ora in avanti indicato come "Concessionario";	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
1	

Art. 1. Oggetto della concessione	
Oggetto della concessione sono i seguenti beni:	
- fabbricato destinato alla vendita di prodotti tipici, ubicato in località Marina d	i
Alberese, all'interno della pineta del Parco Regionale della Maremma, facente part	
del complesso denominato "Centro Integrato Servizi". Il locale è in muratura	1
pianta quadrata di complessivi mq. 52, con accesso tramite n. 8 porte di massello	
vetrate a doppia anta. All'interno è presente una ampia scaffalatura pe	r
l'esposizione dei prodotti dotata di specifica illuminazione.	
I beni sopra sommariamente descritti costituiscono la base patrimoniale nello stato di fatti)
e di diritto in cui si trovano al momento della consegna.	
Art. 2. Finalità della concessione	
Il fabbricato è concesso in uso al concessionario per lo svolgimento di attività di vendita di	i
prodotti tipici, con divieto di mutamento, anche parziale, della destinazione d'uso e d	
funzione. E' altresì vietata ogni forma di sub - comodato o concessione anche parziale. Il	
base alle disposizioni dell'Ente Parco Regionale della Maremma, l'immobile non potrà esser	
utilizzato per la somministrazione a pagamento di bevande e prodotti alimentari di pronti	
consumo, o essere adibito a punto di ristoro, bar e attività simili. All'interno del locale son	
consentite attività di informazione sulle iniziative in programma nel territorio del Parco dell	
Maremma come escursioni guidate, itinerari, degustazioni presso le aziende agricole e altro	
Presso lo stesso locale possono essere programmate piccole degustazioni gratuite dei so	
prodotti in vendita.	
Art. 3. Durata della concessione	

La durata della concessione è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dalla data della stipula. La	
concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda	
richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'ente concedente apposita richiesta scritta	
mediante nota A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la	
facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e, se del caso stipulare un nuovo	
disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se	
consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il	
concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di	
scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente	
atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun	
titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente.	
Art. 4. Uso dei beni in concessione	
Con la firma del presente atto il concessionario dichiara che l'intero fabbricato è stato	
materialmente individuato e di averne preso visione con particolare riferimento allo stato di	
conservazione dei locali, degli infissi e delle attrezzature ; dichiara altresì che i beni oggetto	
della concessione sono privi di vizi e pienamente idonei all'uso che si intende farne e si	
impegna e dichiara di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e	
pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la rescissione immediata della	
concessione. All'interno è presente una ampia scaffalatura per l'esposizione dei prodotti	
dotata di specifica illuminazione che dovrà rimanere posizionata nel locale e di cui il	
concessionario dovrà avere la massima cura.	
Il concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare	
a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola,	
forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza,	
3	

esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente e impegnandosi a rilevarlo	
indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle	
persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni e per l'osservanza delle normative vigenti.	
Il concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in	
consegna. Le migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura rimangono di diritto acquisite al	
patrimonio dell'Ente concedente senza che il concessionario possa asportarle o pretendere	
compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere,	
qualora lo ritenga necessario, che nel caso in cui il concessionario che abbia realizzato opere	
aggiuntive, lo stesso proceda al ripristino delle condizioni originarie. In caso di inadempienza	
l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori di ripristino,	
addebitando le relative spese al concessionario.	
Il concessionario riconosce all'Ente concedente il diritto ad accedere ai beni concessi, con o	
senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle	
finalità per le quali è stato concesso anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o	
cessazione del godimento del bene.	
Art. 5. Obblighi del Concessionario	
Il Concessionario si impegna e si obbliga:	
1) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni per tutta la durata della concessione.	
2) a non eseguire sui fabbricati in concessione alcun intervento senza la preventiva	
autorizzazione scritta da parte dell'ente concedente. Le migliorie ed innovazioni di qualsiasi	
natura rimangono di diritto acquisite al patrimonio dell'Ente concedente senza che il	
concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Nel caso	
di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non	
imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente	
4	

concedente e concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri.	
Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un	
incremento del canone di concessione in misura pari all'interesse legale, (art. 1284 del	
codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è	
determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7	
del DPGR 61/R del 2005).	
3) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato ai beni oggetto della concessione	
per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o	
collaboratori a qualsiasi titolo.	
4) a pagare il canone annuo di concessione secondo le modalità di cui al successivo art. 8.	
5) a rispettare qualsiasi altra obbligazione contenuta nell'avviso pubblico per il rilascio della	
concessione.	
Art. 6. Forniture	
Art. 6. Forniture Sono a carico del concessionario le spese per tutte le forniture relative ai beni oggetto della	
Sono a carico del concessionario le spese per tutte le forniture relative ai beni oggetto della concessione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, energia elettrica, smaltimento	
Sono a carico del concessionario le spese per tutte le forniture relative ai beni oggetto della concessione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, energia elettrica, smaltimento rifiuti, tasse e tributi etc.). È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a	
Sono a carico del concessionario le spese per tutte le forniture relative ai beni oggetto della concessione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, energia elettrica, smaltimento rifiuti, tasse e tributi etc.). È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a suo nome dei contratti per le forniture. L'ente concedente non assume alcuna responsabilità	
Sono a carico del concessionario le spese per tutte le forniture relative ai beni oggetto della concessione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, energia elettrica, smaltimento rifiuti, tasse e tributi etc.). È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a	
Sono a carico del concessionario le spese per tutte le forniture relative ai beni oggetto della concessione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, energia elettrica, smaltimento rifiuti, tasse e tributi etc.). È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a suo nome dei contratti per le forniture. L'ente concedente non assume alcuna responsabilità	
Sono a carico del concessionario le spese per tutte le forniture relative ai beni oggetto della concessione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, energia elettrica, smaltimento rifiuti, tasse e tributi etc.). È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a suo nome dei contratti per le forniture. L'ente concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento, durante la concessione, delle forniture.	
Sono a carico del concessionario le spese per tutte le forniture relative ai beni oggetto della concessione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, energia elettrica, smaltimento rifiuti, tasse e tributi etc.). È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a suo nome dei contratti per le forniture. L'ente concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento, durante la concessione, delle forniture. Art. 7. Permessi e nullaosta	
Sono a carico del concessionario le spese per tutte le forniture relative ai beni oggetto della concessione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, energia elettrica, smaltimento rifiuti, tasse e tributi etc.). È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a suo nome dei contratti per le forniture. L'ente concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento, durante la concessione, delle forniture. Art. 7. Permessi e nullaosta Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei beni in concessione	
Sono a carico del concessionario le spese per tutte le forniture relative ai beni oggetto della concessione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, energia elettrica, smaltimento rifiuti, tasse e tributi etc.). È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a suo nome dei contratti per le forniture. L'ente concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento, durante la concessione, delle forniture. Art. 7. Permessi e nullaosta Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei beni in concessione all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi,	
Sono a carico del concessionario le spese per tutte le forniture relative ai beni oggetto della concessione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, energia elettrica, smaltimento rifiuti, tasse e tributi etc.). È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a suo nome dei contratti per le forniture. L'ente concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento, durante la concessione, delle forniture. Art. 7. Permessi e nullaosta Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei beni in concessione all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari allo svolgimento di quanto previsto dalle finalità di cui dall'art. 2.	
Sono a carico del concessionario le spese per tutte le forniture relative ai beni oggetto della concessione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, energia elettrica, smaltimento rifiuti, tasse e tributi etc.). È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a suo nome dei contratti per le forniture. L'ente concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento, durante la concessione, delle forniture. Art. 7. Permessi e nullaosta Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei beni in concessione all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari allo svolgimento di quanto previsto dalle finalità	
Sono a carico del concessionario le spese per tutte le forniture relative ai beni oggetto della concessione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, energia elettrica, smaltimento rifiuti, tasse e tributi etc.). È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a suo nome dei contratti per le forniture. L'ente concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento, durante la concessione, delle forniture. Art. 7. Permessi e nullaosta Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei beni in concessione all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari allo svolgimento di quanto previsto dalle finalità di cui dall'art. 2.	

Il canone di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in	
sede di gara è determinato in € (in lettere euro)	
annui. Il canone del primo anno deve essere corrisposto prima della firma del presente	
disciplinare.	
Tale importo sarà soggetto annualmente all'incremento in misura pari al 100% della	
variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie, operai ed impiegati. Nel	
caso di variazione negativa dell'indice il canone non potrà comunque essere diminuito. I	
canoni successivi al primo, rivalutati annualmente, saranno corrisposti all'ente concedente	
in due rate semestrali anticipate mediante versamento con bonifico bancario indicando	
come causale "concessione di un fabbricato nelle disponibilità di Ente Terre Regionali	
Toscane posto in Comune di Grosseto località Marina di Grosseto, annoprimo/secondo	
semestre". Pagamenti ritardati saranno maggiorati degli interessi di mora.	
Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo. Sul	
concessionario gravano gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e	
tributi che gravino sui beni in concessione saranno posti a carico del concessionario	
medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.	
Art. 9. Cauzione	
Il concessionario deve costituire e fornirne apposita copia all'ente concedente,	
contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare di concessione, una garanzia	
fidejussoria bancaria pari ad una annualità del canone e di durata pari a quella della	
concessione più sei mesi a favore di Ente Terre Regionali Toscane a garanzia delle condizioni	
ed obblighi di cui al presente avviso, con le modalità di cui alla decisione della Giunta	
regionale n. 3 del 23/07/2012, a garanzia delle obbligazioni di cui al presente disciplinare.	
6	

La garanzia di cui sopra verrà svincolata dopo sei mesi dalla scadenza dell'atto di	
concessione.	
La fidejussione sarà escussa in caso di revoca di cui al successivo art. 12).	
Art. 10. Assicurazione	
Il concessionario dovrà costituire e fornirne apposita copia all'ente concedente,	
contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare di concessione, polizza	
assicurativa a favore di Ente terre regionali toscane per responsabilità civile verso terzi, atti	
vandalici, incendio, scoppio e fulmine per una durata pari alla durata della concessione e per	
un valore indicato di € 50.000, 00 (cinquantamila,00).	
Art. 11. Divieti	
E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento	
anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata	
della concessione. Fermo restando il generale divieto di sub concessione, l'Ente concedente	
può autorizzare l'utilizzo degli immobili o di porzione degli stessi da parte di soggetti diversi	
dal concessionario, nei casi in cui ciò sia finalizzato al migliore soddisfacimento dell'interesse	
pubblico. E' fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere	
e natura sul bene oggetto di concessione.	
Art. 12. Revoca della concessione	
La concessione potrà essere revocata qualora:	
- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di	
destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso;	
- il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone per 2 rate	
 consecutive rispetto alle scadenze semestrali previste;	
7	

- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente	
a terzi i beni concessi;	
- vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la	
concessione in fase di aggiudicazione;	
Art. 13. Recesso	
Il concessionario può recedere dalla concessione anticipatamente dal contratto con obbligo	
di comunicazione scritta A. R. da inviarsi all'ente concedente almeno sei mesi prima della	
data di rilascio dei beni.	
Art. 14. Domicilio del Concessionario	
A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il	
Concessionario elegge domicilio legale	
Art. 15. Foro competente	
Art. 15. For Competente	
Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il	
Foro di Firenze.	
Art. 16. Spese	
La presente scrittura viene registrata dall'ente concedente a spese del Concessionario.	
Art. 17. Norme di rinvio	
Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni	
più ampia forma di legge.	
Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04	
ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle	
disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.	
Art. 18. Disposizioni finali	
8	

Sono parte integrante della presente scrittura i seguenti allegati sottoscritti dalle parti:	
Allegato 1: Fabbricati: Estratto del foglio di Mappa indicante la porzione di particella	
catastale, foto aeree e sintetica descrizione del bene e degli arredi.	
Previa lettura di quanto precede le parti sottoscrivono in segno di conferma ed integrale	
accettazione.	
Luogo Data	
Per l'Ente Concedente Il Concessionario	
Terremonate mediacessionario	
9	
9	
<u> </u>	